



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0009804/I Data: 17/05/2016 13:37  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti della V, II e VI  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Norme per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP), nonché delle problematiche e delle patologie correlate" Reg. Gen. n. 254**

Ad iniziativa dei Consiglieri Amabile e Iannace  
Depositata in data 28 gennaio 2016

## **IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

## **RIASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**V e VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto**  
**II Commissione Consiliare Permanente per il parere**  
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

17 MAG. 2016

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**“Norme per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP), nonché delle problematiche e delle patologie correlate”.**

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 254



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) è stato riconosciuto ufficialmente come patologia nel 1980 dall'Associazione degli Psichiatri Statunitensi, ed è stato classificato nel DSM IV come "disturbo del controllo degli impulsi non classificati altrove". Il DSM IV ha definito il GAP come un "comportamento persistente, ricorrente e maladattivo di gioco che comprende gli aspetti della vita personale, familiare e lavorativa del soggetto". Il GAP può essere definito una dipendenza che, in alcuni casi, si accompagna all'uso di sostanze stupefacenti e/o di alcool, a problemi della sfera emotiva-affettiva-sessuale o a disturbi da deficit dell'attenzione con iperattività.

La ludopatia non è solo un fenomeno sociale, ma una vera e propria malattia. Il gioco d'azzardo ha assunto dimensioni rilevanti nel nostro Paese e ciò ha portato a riflettere sul rischio che, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, possa diventare una dipendenza comportamentale (Gioco d'Azzardo Patologico – GAP), con gravi disagi per la persona, non solo per l'incapacità di controllare il proprio comportamento di gioco ma anche di poter compromettere l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario, fino all'indebitamento o all'assoggettamento a tassi usurai gestiti dalla criminalità organizzata. La dipendenza dal gioco, infatti, può condurre a dissesti finanziari, alla compromissione dei rapporti familiari, sociali e professionali, nonché allo sviluppo di gravi dipendenze correlate, da droghe o da alcool. Per ludopatia (o gioco patologico) si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare lecitamente o d'azzardo o fare scommesse, ancorché il soggetto che ne è affetto sia consapevole che da questo possano derivare gravi conseguenze sociali ed economiche.

Questa è una patologia che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi, riconosciuta nella classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione mondiale della sanità, che coinvolge circa il 3% della popolazione adulta, ovvero un milione e mezzo di italiani, statistica che tende ad aggravarsi in coincidenza dell'acuirsi della crisi e della disoccupazione, poiché a cadere nel vizio del gioco sono innanzitutto i giovani e le fasce di popolazione che si trovano in maggiori difficoltà economiche. Questo è certamente un ulteriore elemento di preoccupazione, anche in considerazione dei pesanti costi sociali e sanitari del gioco patologico, esternalità negative supportate interamente dal sistema socio-sanitario e dalle famiglie a causa della mancata previsione di misure fiscali e compensative a carico dell'industria dei giochi nel suo complesso. Il crescente numero di persone che si rivolge ai servizi socio-sanitari per uscire dalla dipendenza dal gioco patologico e quindi gli importanti costi sociali connessi hanno indotto a prevedere specifici interventi nell'ambito della programmazione assistenziale. Già a partire dalla fine degli anni novanta, ma soprattutto negli ultimi anni in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 300/2011, ed alla più recente sentenza del 2015, è stata riconosciuta alle Regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione delle sale da gioco al fine di tutelare le categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia e di contrastare i possibili effetti negativi per la salute e a livello sociale, tenuto conto dell'enorme diffusione del gioco d'azzardo, anche attraverso campagne di monitoraggio del fenomeno e di sensibilizzazione dei cittadini.



## Consiglio Regionale della Campania

Sono già tredici le Regioni italiane che sono dotate di una normativa "No Slot", dotati di Osservatori Regionali sul gioco previsti dalla legge, i piani sanitari, innumerevoli invece sono le iniziative di sensibilizzazione e prevenzione.

In Campania è stato approvato l'*Osservatorio Regionale sulla dipendenza del gioco d'azzardo secondo L.R. n.5 del 6 maggio 2013 art. 1 commi 38, 39 e 40 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)"*. L'osservatorio è rinnovato ogni tre anni, e resta in carica fino alla nomina del successivo. Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale 'Slot Free' rilasciato a cura dei comuni agli esercenti che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo.

Attualmente, in Campania sono presenti sportelli per l'ascolto 'in privato' e la sensibilizzazione dei «dipendenti da alcol, cocaina e gioco d'azzardo» in sette comuni del Casertano. È il progetto Percorsi Protetti del Dipartimento Dipendenze dell'Asl di Caserta, finanziato dalla Regione Campania. Nel Casertano sono 800 gli alcolisti in trattamento ai servizi territoriali mentre si stimano siano circa 5000 le persone non seguite e la cifra diventa particolarmente elevata per quanto riguarda il gioco d'azzardo. Ciò posto, a fronte del dilagare anche in ambito regionale della ludopatia e della puntuale attenzione riservata dal legislatore nazionale al fenomeno e alle correlate patologie, si impone la necessità di disciplinare una serie di interventi finalizzati a promuovere l'accesso consapevole, responsabile e misurato al gioco lecito, a prevenire e contrastare le dipendenze patologiche da gioco, nonché ad assicurare la condivisione dei connessi costi sociali con gli esercenti di sale gioco e di locali in cui sono installati apparecchi da gioco.

Per quanto riguarda l'articolato:

Gli artt. 1, 2, e 3 del presente disegno di legge definiscono le finalità della proposta, le definizioni del gioco d'azzardo patologico (GAP) ed i destinatari degli interventi.

L'articolo 4 definisce i compiti della Regione e stabilisce i principi e le finalità previste dal presente ddl, tra cui il divieto di collocare gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito entro il limite massimo di duecentocinquanta metri da istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture sanitarie, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile; contiene alcune misure compensative e fiscali finalizzate a promuovere la rimozione di apparecchi da gioco o a compensare le esternalità negative e stabilisce il divieto di pubblicità e promozione dei giochi con vincite in denaro.

L'articolo 5 stabilisce le competenze dei dipartimenti dipendenze e i servizi multidisciplinari integrati accreditati, in raccordo con i consultori familiari accreditati, al fine di assicurare la presa in carico, la cura e il reinserimento sociale della persona affetta da GAP.

L'articolo 6 definisce i compiti del Terzo Settore.

L'articolo 7 modifica le lettere a) e b) del comma 39 art. 1 della L.R. n.5 del 6 maggio 2013 definendo i relativi compiti e funzioni dell'Osservatorio regionale sulla dipendenza del gioco d'azzardo;

L'articolo 8 definisce la costituzione del Comitato scientifico, individuati all'interno dell'Osservatorio, i quali svolgono le funzioni di validazione dei protocolli diagnostici e trattamentali della dipendenza da GAP e delle patologie correlate.

L'articolo 9 garantisce la tutela dei lavoratori affetti dal (GAP).



*Consiglio Regionale della Campania*

L'articolo 10 garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da GAP nel contesto del piano sanitario regionale, redigendo un Piano d'azione per il contrasto alle dipendenze attraverso l'attuazione di quanto indicato all'art. 4.

L'articolo 11 stabilisce il piano finanziario dell'applicazione della legge.

Completa il quadro normativo degli interventi (art. 12) la previsione di sanzioni per la violazione delle disposizioni previste dal presente ddl.

Infine l'art. 13 prevede l'entrata in vigore.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE FINANZIARIA**

**La presente legge non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale.**

*Luigi* *Alm*



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. La Regione Campania promuove la prevenzione, il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da gioco d'azzardo patologico (GAP).

2. Concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le Aziende Sanitarie Locali, gli enti ausiliari di cui al DPR 309/1990 accreditati e iscritti nell'Albo regionale, gli organismi del terzo settore, nonché le associazioni scientifiche che perseguono fini di studio, prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 2**

*(Definizione del gioco d'azzardo patologico)*

1. Per gioco d'azzardo patologico (GAP) s'intende la patologia descritta nel Manuale Statistico-Diagnostico dei disturbi mentali nella sua IV versione (DSM-IV; 1994), che ha affinità con il gruppo dei Disturbi Ossessivo-Compulsivi (DOC) e con i comportamenti d'abuso e le dipendenze.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 3**  
***(Destinatari)***

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti che si trovano nella condizione diagnosticata di dipendenza patologica dal gioco d'azzardo.
2. La diagnosi di soggetto affetto da GAP è formulata dai servizi pubblici.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 4**  
**(Compiti della Regione)**

1. La Regione Campania attua le seguenti misure inerenti i principi e le finalità della presente legge:

- a) istituisce, di norma, in ogni ASL, presso il Dipartimento per le dipendenze, un'unità operativa specializzata nel trattamento della dipendenza da GAP;
- b) garantisce, attraverso l'Osservatorio regionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d'azzardo patologico, la conoscenza e il monitoraggio del fenomeno dei disturbi da dipendenza da GAP, nonché l'attività di supporto per lo studio di protocolli amministrativi, diagnostici e trattamentali ai fini di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze dal gioco d'azzardo patologico;
- c) garantisce, anche tramite le Province, la formazione e l'aggiornamento specialistico degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari dediti alla prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze da GAP;
- d) istituisce e sostiene un numero verde regionale, anche tramite gli enti ausiliari, gli organismi del terzo settore e le società scientifiche, finalizzato a fornire un primo ascolto e un servizio di assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi;
- e) sostiene campagne di informazione sui rischi e sui danni del GAP anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e gli organismi del terzo settore;
- f) sostiene e favorisce lo sviluppo dei gruppi AMA (auto mutuo aiuto) ed il terzo settore per consulenze e orientamento ai singoli e alle famiglie (interventi di trattamento, interventi di amministrazione di sostegno, consulenza legale e finanziaria);
- g) promuove l'azione dell'amministratore di sostegno, di cui alla legge 9 gennaio 2004 n.6 (Introduzione del libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministratore di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), per la tutela del giocatore patologico e dei suoi familiari;
- h) vieta l'installazione di aperture di nuove sale da gioco e installazione di apparecchi di gioco entro un ambito di 250 metri dai "luoghi sensibili" (scuole, luoghi di culto, strutture sanitarie, centri di aggregazione giovanile etc).
- i) regola in modo più restrittivo la pubblicità sul gioco d'azzardo impedendo lo svolgimento di spot nella fascia televisiva protetta per i bambini; nella presentazione di eventi sportivi o da parte di personaggi famosi legati al mondo dello sport;
- l) riduzione dell'Irap a vantaggio degli esercizi che provvedono volontariamente alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco con corrispettivo aumento dell'aliquota per gli esercizi con tali apparecchi.
- m) i profitti in denaro derivanti dalla lotta alla ludopatia verranno utilizzati per finanziare progetti di sensibilizzazione di tale patologia.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 5**  
**(Compiti delle ASL)**

1. I Dipartimenti per le dipendenze, garantiscono a tutte le persone con GAP la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento del programma terapeutico individualizzato.
2. Le prestazioni previste sono medico - specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale.
3. Il personale delle unità operative specialistiche è afferente al Dipartimento per le dipendenze e tramite protocolli con il Dipartimento per la salute mentale.
4. La Giunta definisce con deliberazione le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 6**  
***(Compiti del Terzo Settore)***

1. Le organizzazioni no profit afferenti al terzo settore, regionali o nazionali, in possesso dei requisiti e delle competenze specialistiche concernenti il gioco d'azzardo patologico concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, in particolare:

- a) possono partecipare alle attività di studio, ricerca e monitoraggio del fenomeno in ambito regionale;
- b) possono essere incaricate delle attività di formazione delle equipe specialistiche che andranno ad integrarsi nei Dipartimenti delle dipendenze;
- c) possono concorrere alla progettazione territoriale sociosanitaria, anche di prevenzione, sul fenomeno del gioco d'azzardo;
- d) possono essere sostenute economicamente dalla Regione Campania nei progetti per le attività dei gruppi di auto mutuo aiuto (consulenza ed orientamento alle famiglie e agli individui, interventi di trattamento, interventi di amministrazione di sostegno, consulenza legale e finanziaria, prevenzione e similari).



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**

*(Osservatorio regionale sulla dipendenza del gioco d'azzardo  
Modifica delle lettere a) e b) del comma 39 dell'art. 1 della L.R. n. 5 del 6 maggio 2013)*

Le lettere a) e b) del comma 39 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, viene così sostituito:

“È istituito un Osservatorio regionale, di cui al comma 38, sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d'azzardo patologico in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

a) I compiti dell'Osservatorio sono:

- 1) studiare e monitorare il fenomeno sui disturbi da dipendenza comportamentale e da GAP in ambito regionale, proponendo strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione;
- 2) studiare, con il Comitato Scientifico, i protocolli e gli strumenti amministrativi, diagnostici e trattamentali da destinare, tramite gli Uffici regionali, alle strutture pubbliche e private dedicate alla prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da GAP e delle patologie correlate.

b) L'osservatorio è composto da:

- 1) un consigliere regionale, con funzioni di presidente;
- 2) un responsabile dell'Area generale di coordinamento assistenza sanitaria dell'assessorato regionale alla sanità, o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
- 3) due rappresentanti del mondo accademico delle università campane;
- 4) tre medici esperti in materia scelti tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale e/o privati;
- 5) tre psicologi esperti in materia scelti tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale e/o privati;
- 6) tre rappresentanti del Terzo settore, associazioni e cooperative, che contengano nel proprio atto costitutivo e nel proprio statuto, elementi riferibili ad attività strettamente connesse alla presente normativa;
- 7) un rappresentante dell'Aams (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato) un rappresentante dei concessionari del gioco pubblico;
- 8) un funzionario regionale nella qualità di segretario”.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 8**  
**(Comitato Scientifico)**

1. E' istituito un Comitato scientifico composto da n.3 esperti, riconosciuti nel mondo scientifico, accademico e del sistema di contrasto delle dipendenze, individuati tra i componenti dell'Osservatorio.
2. Il Comitato svolge funzioni di validazione dei protocolli diagnostici e trattamentali della dipendenza da GAP e delle patologie correlate.
3. La partecipazione dei componenti del Comitato scientifico è svolta a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 9**

*(Tutela del lavoratore affetto da GAP)*

1. La Regione Campania promuove presso le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali un accordo per la tutela e il mantenimento del posto di lavoro per la fruizione del congedo in aspettativa nel caso di dipendenti sottoposti al trattamento delle dipendenze GAP.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 10**  
***(Piano Regionale)***

1. La Regione predispone un piano con cui definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale per attuare quanto indicato all'articolo 4, coordinando le linee di intervento con la pianificazione e le leggi regionali di settore.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 11**  
***(Norma finanziaria)***

1. Gli interventi previsti dalla presente legge saranno finanziati da risorse regionali, la cui dotazione è stabilita annualmente con legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza da GAP, nonché delle patologie correlate possono concorrere risorse del Fondo sanitario regionale e del Fondo regionale per le Politiche Sociali, le risorse nazionali trasferite per finalità coerenti con la presente legge, da risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea e i contributi provenienti da atti di liberalità, da Fondazioni o altre forme di natura privata, quali lasciti o donazioni e comunque non da soggetti in conflitto di interesse con la finalità della presente legge.

3. Per le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 si provvede annualmente con legge di Bilancio.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 12**  
***(Clausola valutativa)***

1. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per l'aggiornamento della programmazione pluriennale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 13**  
*(Entrata in vigore)*

**1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.**